

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 15/2021 RELATIVO AI GESSI DI DEFECAZIONE DA FANGHI

L.r. n. 15/2021, art. 15	D.lgs 99/1992	Indicazioni per applicazione previsione l.r. n. 15/2021
<p>1. Al fine di salvaguardare la qualità delle produzioni agricole o anche dei suoli e prevenire l'insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale, nonché a tutela della salute, i fanghi impiegabili per la produzione dei gessi di defecazione da fanghi per il relativo utilizzo sui suoli della regione sono quelli idonei all'utilizzo agronomico e conformi agli standard ai sensi della normativa statale e della specifica disciplina regionale attuativa di riferimento.</p>		<p>Per la produzione di gessi di defecazione da fanghi sono utilizzabili soltanto i rifiuti aventi codici EER previsti dalla d.g.r. n. 1777/2019.</p> <p>I fanghi in ingresso dovranno rispettare i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limite per PCB previsto per i gessi di defecazione da fanghi dal d.lgs 75/2010 (punto 23 dell'allegato 3); - tabella A del dduo n. 6665/2019, con l'eccezione dei parametri pH, SSV/SST, coliformi fecali, salmonelle, test di fitotossicità, perché direttamente modificati dal trattamento e con l'eccezione dei parametri agronomici (C totale, N totale, P totale, K totale, grado di umificazione) perché per l'utilizzo specifico quelli di riferimento sono stabiliti dal d.lgs n. 75/2010.
<p>2. In applicazione del principio di precauzione nell'azione in materia ambientale e nelle more della revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), all'utilizzo del 'gesso di defecazione da fanghi', secondo quanto previsto dalla scheda prodotto n. 23 dell'Allegato 3, punto 2.1, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), si applicano le regole di tracciabilità, di cui agli articoli 9, comma 3, 13 e 15 del d.lgs. 99/1992, previste per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.</p>	<p>Art. 9, comma 3: "3. La notifica di cui al comma 1, punto b), deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi; b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B; c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi; d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A; e) le colture in atto e quelle previste; f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi; g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare fanghi; h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;" 	<p>Il produttore o l'azienda agricola che intendono utilizzare in attività agricole, ubicate in Lombardia proprie o di terzi, i gessi di defecazione da fanghi deve inviare, almeno 10 giorni prima, una notifica via PEC agli enti interessati (Provincia che ha autorizzato l'impianto e Provincia sul cui territorio saranno utilizzati i gessi, Comuni in cui saranno utilizzati i gessi e dipartimento di ARPA di riferimento territoriale per l'utilizzo).</p> <p>La notifica dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei gessi di defecazione da fanghi, comprensivo dei riferimenti all'autorizzazione vigente a produrre i gessi di defecazione da fanghi; b) i dati analitici dei gessi di defecazione da fanghi per i parametri previsti dal d.lgs 75/2010; c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i gessi di defecazione da fanghi ed i CUAA delle aziende agricole; d) i dati analitici dei terreni di cui all'Allegato IIA del D.lgs n. 99/1992 ed altre eventualmente disponibili [la norma non prevede limiti specifici dei terreni per

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 15/2021 RELATIVO AI GESSI DI DEFECAZIONE DA FANGHI

		<p><i>l'utilizzo dei gessi di defecazione da fanghi, ma a scopo conoscitivo e di tracciabilità vanno riportate le analisi fatte a fini ambientali ed a fini agronomici];</i></p> <p>e) le colture in atto e quelle previste;</p> <p>f) le date previste per l'utilizzazione dei gessi di defecazione da fanghi;</p> <p>g) il consenso all'utilizzo da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i gessi di defecazione da fanghi; il contratto di cessione può valere come consenso all'utilizzo; deve essere indicato quale soggetto procederà alla distribuzione;</p> <p>h) <i>[non necessario in quanto non richiesto dalla norma per i gessi di defecazione da fanghi].</i></p> <p>Non potranno essere oggetto di fertilizzazione con gessi di defecazione da fanghi i terreni che non siano stati oggetto della notifica, mentre non sussiste alcun obbligo di segnalare la mancata fertilizzazione di terreni indicati nell'elenco notificato.</p> <p>Al momento, la norma non prevede una comunicazione giornaliera, ma è suggerita come buona prassi da adottarsi per migliorare ulteriormente la tracciabilità ed agevolare i controlli, in particolare mutuando gli aspetti pertinenti di quanto definito, anche da norme regionali, per i fanghi.</p>
	<p>Art. 13: "1. Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi.</p> <p>2. Tale scheda deve essere compilata secondo lo schema riportato all'allegato III A.</p>	<p>La scheda di accompagnamento dovrà contenere tutte le informazioni pertinenti dell'allegato IIIA del d.lgs n. 99/1992 (dati produttore, riferimento a lotto ed analisi, dati trasportatore, dati utilizzatore). Nel caso in cui il DDT sia integrato con tutte le informazioni previste, può sostituire la scheda di accompagnamento.</p> <p>L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni, a cura sia del conferitore sia del ricevente.</p>

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 15/2021 RELATIVO AI GESSI DI DEFECAZIONE DA FANGHI

	<p>3. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni.”¹</p> <p>Art. 15: “1. L'utilizzatore dei fanghi e' tenuto a istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità competente di controllo, sul quale dovranno essere riportati secondo le modalità indicate nell'allegato III B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i risultati delle analisi dei terreni; • i quantitativi di fanghi ricevuti; • la relativa composizione e caratteristiche; • il tipo di trattamento subito; • gli estremi delle schede di accompagnamento; • il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore; • i quantitativi di fanghi utilizzati; • le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento. <p>2. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.”</p>	<p>Chi utilizza, in attività agricole proprie o di terzi, i gessi di defecazione da fanghi deve istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e riportante in calce il nome e timbro del produttore del prodotto , da tenere a disposizione delle autorità ai controlli. Non è prevista la vidimazione in quanto le norme al momento non individuano l'ente tenuto ad effettuarla.</p> <p>Sul registro dovranno essere riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il nome dell'azienda agricola oggetto della distribuzione; • i riferimenti ai risultati delle analisi dei terreni (rapporti di prova in forma allegata), con indicazione del Comune dove insiste il terreno; • i quantitativi di gessi di defecazione da fanghi ricevuti da ogni singolo mezzo di trasporto per ciascun mappale; • la relativa composizione e caratteristiche (i riferimenti alle analisi effettuate – con rapporti di prova informa allegata) e riferimento al lotto); • <i>[il tipo di trattamento subito non è necessario in quanto si tratta sempre di produzione di gessi di defecazione da fanghi]</i> • gli estremi dei DDT integrati con i dati di cui sopra o delle schede di accompagnamento; • il nominativo o la ragione sociale del produttore del gesso di defecazione da fanghi e del trasportatore; • <i>[i quantitativi di gessi di defecazione da fanghi utilizzati coincidono con quelli già indicati]</i>
--	---	--

¹ L'art. 193, comma 10 del D.lgs n. 152/06 prevede che: “10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, puo' sostituire il documento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le sottoscrizioni richieste, ancorche' non previste nel modello del formulario.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 15/2021 RELATIVO AI GESSI DI DEFECAZIONE DA FANGHI

		<p><i>come ricevuti, quindi non è necessaria una voce specifica]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento, intesi come giorno di utilizzazione. <p>I registri, unitamente ai proprio allegati e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.</p>
4. Con una o più deliberazioni, la Giunta regionale può stabilire, per le finalità di cui al comma 1, eventuali ulteriori aspetti della disciplina sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura da applicare ai gessi di defecazione da fanghi.		
5. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano agli utilizzi in agricoltura effettuati a partire dal 1° febbraio 2022.		
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le autorità competenti riesaminano le autorizzazioni già rilasciate per la produzione dei fertilizzanti di cui al comma 1, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo.		